

Comune di Lanuvio

(Provincia di Roma)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2021

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 30/04/2021 e n. 32 del 22/04/2022

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE RELATIVA AL CANONE

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e del TUEL, Decreto Legislativo 267/2000, disciplina il “*canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*”, denominato “canone” ed istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

2. Il canone sostituisce: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la tariffa giornaliera sulla produzione dei rifiuti, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Il presente regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che, a vario titolo, insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.

4. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi e aree pubbliche, alla effettuazione della pubblicità e ai mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sulla disciplina delle entrate comunali, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 2 - Definizioni oggettive

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) per “*suolo pubblico*” e “*spazi ed aree pubbliche*” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune quali: le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. *dicatio ad patriam* consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili

a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285;

b) per “*diffusione di messaggi pubblicitari*” si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, a rilevanza economica, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine del soggetto pubblicizzato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti, ai fini della debenza del canone, tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, effettuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.ni).

ARTICOLO 3 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è rappresentato da:

a) occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti su beni privati o pubblici, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

c) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al canone.

ARTICOLO 4 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, in base alla popolazione residente in base ai dati statistici ufficiali, il Comune di Lanuvio appartiene alla classe IV, cui corrisponde la tariffa standard annuale di € 40,00 a metro quadrato per la occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari;

2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del canone, è suddiviso in due categorie come da elencazione allegata (ALL.A) al presente regolamento. Ad ognuna delle categorie è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico,

del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, tenuto conto anche dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici.

Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituisce parte integrante del presente regolamento l'ALLEGATO A: classificazione per "CATEGORIA 1" e "CATEGORIA 2" in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione.

Alla Categoria 1 si applica la tariffa più elevata. Alla Categoria 2 si applica la tariffa pari al 70% di quella di cui alla Categoria 1.

Relativamente alle esposizioni pubblicitarie, l'intero territorio comunale è (delimitato in un'unica categoria) considerato in Categoria 1.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 5 - Tipologia di occupazioni

1. Chiunque intenda occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.2 del presente regolamento, in via permanente o temporanea, deve preventivamente richiedere ed ottenere, dal competente ufficio comunale, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine il Comune, con atto di organizzazione interna, determina gli uffici comunali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione ed autorizzazione.

2. Sono da considerarsi permanenti le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, risulti non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.

3. Sono da considerarsi temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, risulti inferiore all'anno, anche se periodiche ed in ogni caso sono da considerarsi temporanee quelle realizzate per le attività edili.

4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle realizzate occasionalmente, quali:

- a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
- b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle ore 24;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita e somministrazione e di durata non superiore alle ore 4.

ARTICOLO 6 - Domanda di occupazione e requisiti necessari

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico deve farne apposita domanda al Comune. Sono fatte salve le procedure semplificate per casi particolari od eccezionali, comportanti inoltre all'Amministrazione di sola comunicazione o S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), disciplinate dal presente Regolamento.

2. Le concessioni e/o le autorizzazioni sono comunque sottoposte all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

3. Le concessioni e/o le autorizzazioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla L. 112/91 sono disciplinate dalle apposite disposizioni normative e regolamentari di autorizzazione della stessa.

4. Le concessioni e/o le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

6. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda, fatta salva la disciplina contenuta in altri specifici regolamenti comunali (quali a esempio il Regolamento comunale delle aree pubbliche (commercio su aree pubbliche-aree di mercato – regolamento dei mercati settimanali, delle fiere e delle sagre locali) o il Regolamento per l'installazione dei chioschi su suolo pubblico e privato e per la relativa concessione di suolo pubblico approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30/03/2004 e smi).

7. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera dell'art. 6 DPR n. 380/2001.

8. L'essere in regola con il pagamento di eventuali canoni o indennità osap nonché della tassa rifiuti (TARI) - se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico- sono requisiti fondamentali ai fini del rilascio di qualunque concessione relativa all'occupazione di suolo pubblico.

Pertanto, chi intenda fare domanda di occupazione di suolo pubblico dovrà necessariamente allegare ad essa apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare il possesso dei suddetti requisiti. Nel caso in cui, a seguito di domanda di occupazione di suolo pubblico l'Amministrazione accerti in corso di istruttoria l'irregolarità dei pagamenti osap/tari, il richiedente viene invitato - ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 - a regolarizzarli, con l'avvertenza che il mancato adempimento comporta l'archiviazione della domanda. La concessione eventualmente rilasciata sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva è considerata come mai rilasciata ed espone il dichiarante concessionario, oltre che alle relative conseguenze penali, alla contestazione dell'originaria abusività della sua occupazione con applicazione della relativa indennità, maggiorata di sanzioni ed interessi.

9. La domanda, redatta in carta legale, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
- indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
- ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare;
- misura dell'occupazione;
- durata e modalità d'uso dell'occupazione;

- il tipo di attività che si intende esercitare sull'area o lo spazio pubblico o sulla area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
- le attrezzature con cui si intende effettuare l'occupazione;
- la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende realizzare o che si vuole installare;
- dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.

La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dall'ufficio competente per ogni tipologia di occupazione (planimetrie, disegni, grafici e rilevamenti fotografici). L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere un deposito cauzionale, nella misura che sarà stabilito dal competente ufficio, determinato di volta in volta secondo le diverse tipologie dell'occupazione. L'eventuale somma richiesta a titolo di cauzione, non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio comunale della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni sul territorio. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a rispettare, con la propria attività e con l'uso dei mezzi pubblicitari, i principi antifascisti e antirazzisti della Costituzione, della Legge n. 645/1952 (c.d. Legge Scelba), della Legge n. 654/1975, della Legge n. 205/1993 di conversione del D.L. n. 122/1993 (c.d. Legge Mancino), della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali firmata il 04/11/1950 e del D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle Pari Opportunità", pena la revoca dell'autorizzazione e la denuncia presso la Pubblica Autorità.

10. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dal pagamento del canone.

ARTICOLO 7 - Termini del procedimento

1. Fatto salvo quanto eventualmente disposto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli uffici preposti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all'occupazione provvedono entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
2. In relazione a particolari tipologie di occupazioni di suolo pubblico, comportanti sviluppi procedurali semplificati, con deliberazione della Giunta possono essere stabiliti termini ridotti od abbreviati per lo sviluppo del procedimento.
3. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
4. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

ARTICOLO 8 - Rilascio dell'atto di concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.

3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'occupazione.

4. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato con marca da bollo, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge.

5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di occupazione suolo pubblico viene archiviata e si considera come mai proposta, ragion per cui l'eventuale occupazione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

6. Nell'atto di concessione relativo ad un'occupazione per l'effettuazione di lavori edili sono espressamente riportati anche i riferimenti che l'occupante è tenuto ad indicare nella sua domanda di occupazione ai sensi dell'art. 6 comma 6.

7. L'efficacia della concessione è subordinata al possesso in capo al concessionario del requisito della regolarità del pagamento di eventuali canoni pregressi afferenti il suolo pubblico del Comune di Lanuvio nonché della tassa rifiuti (TARI) se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico. Ove detto requisito risultasse carente, la concessione - rilasciata su falsi presupposti - perderà efficacia retroattivamente, ovvero a decorrere dalla data di rilascio; la relativa occupazione sarà da considerare fin dall'origine senza titolo, e quindi abusiva ad ogni effetto.

8. Il concessionario è tenuto ad iniziare l'occupazione entro trenta giorni dalla data indicata in concessione quale data d'inizio della occupazione. Tale termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo. Se la concessa occupazione non inizia entro i suddetti termini il provvedimento concessorio decade automaticamente allo spirare dell'ultimo giorno utile. La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta decadenza. La decadenza è esclusa solo qualora l'ufficio abbia formalmente assegnato un nuovo diverso termine su motivata e documentata istanza scritta del concessionario che si trovi nella temporanea impossibilità di iniziare tempestivamente l'occupazione.

9. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento comunale delle aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30/03/2004 e s.m.i.

ARTICOLO 9 - Comunicazione di occupazione e occupazione senza previa formalità

1. L'occupazione si intende concessa a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente - da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per le verifiche del caso, nonché della regolare esecuzione del pagamento del canone, qualora dovuto, nelle seguenti ipotesi:

- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- b) occupazioni per operazioni di manutenzione e pulizia dei portici e in generale delle aree private ad uso pubblico soggette alla fruizione collettiva, se effettuate con modalità e tempi congruenti e tali da minimizzare la sottrazione dell'area all'uso pubblico;
- c) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore per 1 solo giorno, che non prevedano l'emanazione di un'ordinanza di provvedimenti di traffico (divieto di sosta, modifiche alla circolazione);
- d) occupazioni itineranti effettuate dagli artisti di strada (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.);
- e) occupazioni effettuate per piccoli lavori manutentivi di durata non superiore alle 4 ore in 1 solo giorno, se ed in quanto non prevedano l'emanazione di un'ordinanza di provvedimenti di traffico (divieto di sosta, modifiche alla circolazione, ecc...) e non comportino manomissione del suolo o del sottosuolo;
- f) occupazione costituita da un massimo di due fioriere, collocate ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale o professionale o di abitazioni purché di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato per ogni elemento;

2. La presenza di eventuali impedimenti rilevati in sede di verifica o prescrizioni sarà tempestivamente segnalata all'interessato anche tramite e-mail, fax, telefono, ecc. Copia della comunicazione, in quanto titolo giustificativo dell'occupazione, deve essere conservata nel luogo di occupazione per essere esibita agli agenti addetti al controllo unitamente alla ricevuta di pagamento del canone se dovuto.

3. La comunicazione di occupazione deve contenere: le generalità dell'occupante con relativi recapiti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di fax,...); la localizzazione dell'area oggetto di occupazione (schema grafico planimetrico e documentazione fotografica, esclusivamente laddove ciò si renda necessario in ragione della tipologia di occupazione e della conseguente attività di controllo); la tipologia, il periodo, la durata e le modalità di occupazione.

ARTICOLO 10 - Occupazioni di pronto intervento

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o per eseguire lavori che riguardano la pubblica incolumità o servizi di pubblica utilità, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla polizia municipale, indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata e allegando planimetria quotata, documentazione fotografica e relazione firmata da tecnico incaricato o verbale emesso da autorità preposta (Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, ecc.), che attesti la necessità del pronto intervento. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore, salvo quanto disposto al successivo comma 3.

2. Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e di fornire all'ufficio comunale competente copia della relativa ricevuta.

3. Qualora il pronto intervento necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a sanatoria di occupazione suolo pubblico al competente ufficio comunale, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).

4. L'Amministrazione provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

ARTICOLO 11 - Contenuto dell'atto di concessione di occupazione

1. Nell'atto di concessione sono indicate: la durata della occupazione esplicitando il giorno d'inizio e di fine della stessa, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione nonché l'ammontare del canone dovuto.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a) elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
 - b) codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c) indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
 - e) durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - f) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - g) espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - h) presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
3. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni o degli specifici regolamenti regolanti l'occupazione.
4. La concessione viene sempre accordata:
 - a termine, per la durata massima di anni 29;
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione.
6. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di

circolazione costituenti strade ai sensi del Codice della Strada (D.L. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. A tal fine l'occupante è tenuto a garantire, anche in presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a 120 centimetri.

ARTICOLO 12 - Occupazioni abusive

1. Sono da ritenersi occupazioni abusive, quelle:
 - a) realizzate in mancanza della prevista concessione comunale e/o autorizzazione comunale o realizzate in maniera difforme da quella prevista in concessione/autorizzazione comunale;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o la dichiarata la revoca o la decadenza;
 - e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.
 - g) relative alla concessione rilasciata a chi abbia falsamente auto-dichiarato il possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b) dell'art.29 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo, nella misura strettamente necessaria, in caso di comprovata ed urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, ecc.). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.
4. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della Strada e del Reg. Attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001).

6. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

7. In caso di occupazione abusiva l'occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, come previsto dall'art.55 comma 1 di questo Regolamento. Inoltre l'occupazione abusiva è sanzionata con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 55 comma 2 di questo regolamento.

ARTICOLO 13 - Occupazioni con passi carrabili

1. Le occupazioni con passi carrabili, le cui autorizzazioni vengono rilasciate dal competente ufficio ai sensi di legge e del Regolamento comunale dei passi carrabili approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 30/03/2004 e s.m.i, sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza e profondità di un metro convenzionale. Nel caso di passi carrabili a raso questa viene computata come ampiezza dello stesso varco carrabile misurata sul confine della proprietà privata, per la profondità di un metro convenzionale. Nei casi di passi carrabili di tipo leggero o pesante, la larghezza da considerare sarà la distanza tra i voltatesta (voltatesta compresi).

2. Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può ottenere la revoca con apposita domanda al Settore competente. Il ripristino dell'assetto stradale è effettuato a cura e spese del titolare stesso.

3. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano (ad es. modifica della sosta esistente) solo nei casi previsti dall'apposito regolamento comunale. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale (zebrature) atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Queste zebrature così definite vengono assoggettate al pagamento di un canone che si somma a quello del passo carrabile definito al comma 1. Ai fini del dimensionamento necessario al calcolo del canone, per quanto attiene alle zebrature, si considerano le stesse con una profondità standard pari ad un metro per tutto il loro sviluppo lineare, ivi comprese le zebrature eventualmente realizzate sul lato stradale opposto al passo carrabile.

ARTICOLO 14 - Esposizione di prodotti destinati alla vendita

1. L'esposizione su suolo pubblico di prodotti destinati alla vendita è soggetta a concessione comunale, non può essere localizzata sulla carreggiata stradale, deve sempre consentire il passaggio dei pedoni, nel rispetto delle misure minime previste dal vigente Codice della Strada e nelle disposizioni normative e regolamentari specifiche, ed è consentita:

- al di fuori degli esercizi commerciali in sede fissa limitatamente a frutta, verdura, prodotti ittici, piante, fiori, libri e riviste, distributori automatici correlati a tabaccherie, farmacie e parafarmacie (che non potranno contenere prodotti alimentari);
- al di fuori dei chioschi adibiti al commercio su aree pubbliche limitatamente a frutta, verdura, prodotti ittici, piante, fiori, libri e riviste.

ARTICOLO 15 - Occupazione con fioriere e vasi ornamentali

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione temporanea del suolo pubblico per collocare, ai lati o sul fronte degli ingressi o vetrine, vasi ornamentali e fioriere, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due, ridotti a metri 1,50 nel centro storico e che tali manufatti siano caratterizzati da materiali, colori, forme, in armonia con il contesto architettonico dell'area e conformemente alle disposizioni regolamentari in materia e siano mantenuti dai concessionari in perfetto stato.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini o attività non commerciali che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale o privata o di abitazioni è subordinata alla presentazione di semplice comunicazione corredata della documentazione prevista purché l'occupazione non superi mezzo metro quadrato per ogni elemento e siano rispettate le condizioni indicate al comma 1.

ARTICOLO 16 - Occupazione con banchetti/gazebo per attività di raccolta firme, per vendita di beneficenza e raccolta fondi, per attività promozionali e di propaganda

1. È consentita l'occupazione di suolo pubblico con banchetti/gazebo aventi ad oggetto la raccolta di firme, vendite di beneficenza e raccolta fondi, attività di propaganda e promozionali, anche di natura commerciale, purché non finalizzate alla vendita o alla sottoscrizione di contratti.

2. La superficie da considerare per la determinazione del canone coincide con le dimensioni degli spazi messi a disposizione dall'amministrazione per la realizzazione di tali occupazioni, qualora ricadenti nelle localizzazioni pubbliche appositamente individuate dai competenti uffici.

ARTICOLO 17 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

ARTICOLO 18 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Settore comunale.

2. Ai fini del comma 1) l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D. Lgs 259 del 2003 secondo quanto previsto da specifico regolamento comunale per la gestione degli impianti di telecomunicazione .
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
- durata 6 anni;
 - in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
 - è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato ai sensi dell'art.4 in applicazione della tariffa base e dei coefficienti moltiplicatori di, in relazione alla superficie convenzionale di cui al successivo comma 8.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti, legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.
6. Si applicano a questa tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità con specifici regolamenti in materia.
7. Per impianti tecnologici di radio telecomunicazione poste in essere per la fornitura dei servizi di telefonia e tele radiotrasmissione, il canone minimo annuo viene calcolato con la tariffa indicata nel presente regolamento forfettariamente per superficie occupata fino a 26 mq.
8. Per ogni singola occupazione per impianti di radio telecomunicazione il canone forfettario si incrementa proporzionalmente per ogni metro quadrato eccedente i 26 mq in ragione di 1/26 del canone forfettario.
9. In caso di necessità di corridoio per l'accesso carrabile, ai fini della superficie di calcolo del canone, lo spazio di tale corridoio viene conteggiato con coefficiente moltiplicatore di 0,10.
10. Il canone è commisurato in ragione di una singola delimitazione di impianto e qualora l'impianto stesso sia utilizzato anche da altri gestori oltre al primo concessionario, tutti i gestori hanno l'obbligo di richiedere e sottoscrivere l'atto di variazione della prima concessione, per l'assunzione degli obblighi relativi. L'utilizzazione da parte di più gestori senza variazione della concessione rende abusiva l'occupazione per difformità.
11. Il canone di cui al presente articolo è aumentato del 50% per ogni ulteriore gestore oltre al primo e la concessione verrà adeguata per la nuova sottoscrizione prevedendo eventuali ripartizioni, modalità di pagamento, attribuzioni di sanzioni, ecc., conformemente al presente regolamento.

12. In caso di rimozione volontaria o coatta delle occupazioni di uno dei gestori, si disporrà la conseguente variazione e sottoscrizione della concessione con riduzione del canone di occupazione del suolo.

ARTICOLO 19 - Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 4 ore previste dall'art.5 comma 1 lett. b) di questo Regolamento.

ARTICOLO 20 - Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano, l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo specifico Regolamento che disciplina la materia.

ARTICOLO 21 - Occupazioni con dehors

1. Le occupazioni realizzate con dehors sono disciplinate da apposito Regolamento comunale.
2. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è temporanea ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.
3. L'occupazione nelle aree attrezzate per la sosta è soggetta a maggiorazione del canone, nella misura del 1,5 rispetto alla tariffa base.

ARTICOLO 22 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche e in materia di sicurezza sul lavoro previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti; nel caso di occupazione per cantiere edile o stradale, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia del provvedimento che autorizza l'occupazione stessa. In caso di proroga, qualora i tempi necessari all'istruttoria non consentano il rilascio della concessione alla data di scadenza della precedente, dovrà essere esposta copia della comunicazione di avvio del procedimento fino ad emissione del nuovo atto autorizzativo.

- b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima. Il ripristino del suolo pubblico manomesso deve essere effettuato con la stessa tipologia di materiale della originaria pavimentazione, comprese quelle particolari eventualmente presenti (a mero titolo esemplificativo: street print, colorazione rossa, cubetti di porfido, malte speciali per il sottofondo stradale, etc.);
- d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- f) ad evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- g) a collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.
- h) nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità, definite in dettaglio con apposito atto dirigenziale del Settore competente.

ARTICOLO 23 - Specificazione degli obblighi del concessionario in caso di occupazione effettuata con materiale inerte o di scarto ed in presenza di cantieri

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
2. I cantieri devono essere mantenuti in ordine secondo le prescrizioni dei regolamenti comunali e per il tempo necessario alla realizzazione delle opere relative. In particolare il concessionario ha l'obbligo di:
 - a) mantenere in ordine il cantiere, il materiale inerte (sabbia, ghiaia ecc.) deve essere conservato all'interno dell'area concessa e protetto dall'accesso di persone o animali;
 - b) evitare l'uso di materiale arrugginito;
 - c) proteggere adeguatamente tutte le parti sporgenti contudenti, al fine di garantire l'incolumità dei passanti;
 - d) realizzare i ponteggi e le paratie di cantiere in genere, quando posizionate in prossimità di un portico, con materiale che permetta l'introspezione visiva all'interno del portico stesso; e) evitare depositi liquidi scoperti, in particolare fuori dall'orario di lavoro;
 - f) evitare di utilizzare l'area di cantiere per accatastamento protratto nel tempo di materiale improprio o materiale di risulta derivante da demolizioni/scavi.
3. Nel caso di cantieri abbandonati o messi in opera senza osservare le norme previste, anche nel rispetto della sicurezza ed il decoro, l'Amministrazione comunale intima al concessionario di adempiere entro

un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, l'Amministrazione interviene in sostituzione del concessionario per eliminare situazioni di pericolo, anche con interventi temporanei, addebitando il relativo costo al concessionario.

ARTICOLO 24 - Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata

1. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe entro un raggio di 500 metri, dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una pubblica viabilità sicura e priva di insidie o trabocchetti per gli utenti.
2. A tale fine il concessionario o, in assenza di atto di concessione, il Direttore Lavori in relazione all'area sopra indicata devono:
 - a) garantire il decoro e la pulizia rispetto al passaggio e/o attraversamento di veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli pesanti e non, dotandosi dei mezzi idonei. Pertanto, oltre al mantenimento ed ai necessari ripristini del tratto di carreggiata comunale direttamente interessata dal transito dei mezzi d'opera, la rete viaria sopra indicata non dovrà essere interessata da terra di scavo, liquami o altri materiali anche di scarto;
 - c) vigilare e ripulire le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente che andrà collocato in adatti ripari;
 - d) ripulire al termine dell'orario di lavoro le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente;
 - e) curare la pronta rimozione delle tali situazioni di pericolo e vigilare sul transito dei mezzi a qualunque titolo interessanti l'area di lavoro del cantiere oltre che sul loro stato nella fase di impegno della sede stradale in entrata e in uscita dall'area stessa;
3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non previsti dall'Autorità Comunale.
4. Viene fatto salvo in ogni caso il diritto da parte del Comune di richiedere al concessionario il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o la manleva da ogni richiesta pervenuta.

ARTICOLO 25 - Obblighi in presenza di lavori nel suolo e sottosuolo di proprietà comunale 1.

Tutti i soggetti che eseguono interventi di qualunque tipo nel suolo/sottosuolo comunale che comportano rottura dell'area stradale, per un numero superiore a 30 interventi/anno o di importo superiore a 20.000 €/cad., costituiscono una fidejussione a prima richiesta a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e del rispetto dei programmi temporali concordati con il Comune.

2 In particolare la fidejussione garantisce il Comune nei casi di:

- a) prestazioni totalmente o parzialmente non eseguite;
 - b) prestazioni eseguite in modo difforme dalla normativa vigente in materia e dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
 - c) prestazioni eseguite in ritardo rispetto ai tempi autorizzati, pianificati o richiesti.
3. L'importo della fideiussione è determinato nel 50% del valore complessivo dei lavori che mediamente vengono realizzati nel corso di un anno - comprensivi di opere di scavo, reinterro e ripristino di 1° e 2°

tempo - oppure al 100% del valore del singolo intervento che superi la soglia sopra indicata al comma 1.

4. Tale garanzia deve essere ripristinata nel suo ammontare, nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune e deve essere mantenuta sino ad avvenuta accettazione di fine lavori degli interventi programmati, fatti salvi futuri ed eventuali cedimenti del riempimento dello scavo ed ammaloramenti delle pavimentazioni nonché i cosiddetti “vizi occulti”.

5. Tutti i soggetti che eseguono interventi nel suolo/sottosuolo comunale che comportano rottura dell'area stradale hanno comunque la facoltà di stipulare accordi con l'Amministrazione Comunale, al fine di far eseguire direttamente le opere di ripristino di 2° tempo dell'area stradale all'impresa affidataria del contratto di manutenzione del patrimonio stradale comunale.

6. Con successivo provvedimento dirigenziale del Responsabile competente verranno specificate nel dettaglio le casistiche e le modalità applicative del presente articolo.

ARTICOLO 26 - Proroga e rinuncia alla concessione

1. La proroga di concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico potrà essere accordata su motivata istanza del concessionario presentata prima della scadenza della relativa concessione ed a condizione che i correlati versamenti del canone risultino regolarmente eseguiti. La proroga potrà essere disposta quando le motivazioni addotte a giustificazione della relativa richiesta non appaiano infondate o pretestuose ed a condizione che non sia stato preventivamente accertato un immotivato mancato uso - anche se temporaneo - del suolo pubblico oggetto dell'originaria concessione. Il canone, in caso di proroga relativa ad occupazioni edili e ad occupazioni per cantieri stradali (scavi, manomissione del manto stradale, apertura botole) è progressivamente aumentato a decorrere dalla seconda proroga del 30% e del 50% dalla terza proroga in poi.

2. Sia in caso di occupazioni permanenti che temporanee il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione. Nel caso di occupazione temporanea il suo eventuale diritto al rimborso del canone già corrisposto decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della rinuncia. Non si fa luogo ad alcun rimborso in caso di rinuncia ad una concessione permanente, fermo quanto previsto dall'art.58.

ARTICOLO 27 - Modifica sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato. Ai sensi dell'art.21quinquies comma 1 L.241/90 l'amministrazione provvede ad indennizzare - su documentata e motivata istanza di chi ritenga di averne diritto - eventuali pregiudizi prodottisi a causa della revoca in danno dei soggetti direttamente interessati.

2. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

3. Il Comune dispone la revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, con conseguente obbligo di rimozione e rimessa in pristino stato a cura e spese del concessionario, qualora lo stesso non provveda alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti o delle opere eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione.

ARTICOLO 28 - Decadenza dalla concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:

- a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione;
- b) non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali;
- c) sia stata revocata, annullata o abbia perso efficacia l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;

2. La pronuncia di decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:

- a) in caso di omesso o parziale pagamento della TARI (se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico) e/o del canone (da intendersi riferito anche ad una singola annualità, in caso di concessioni pluriennali) - con relativi interessi e sanzioni - oltre i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento; b) in caso di violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
- c) in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
- d) Per il mancato rispetto, da parte del titolare dell'autorizzazione, dei principi antifascisti e antirazzisti della Costituzione, della Legge n. 645/1952 (c.d. Legge Scelba), della Legge n. 654/1975, della Legge n. 205/1993 di conversione del D.L. n. 122/1993 (c.d. Legge Mancino), della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali firmata il 04/11/1950 e del D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle Pari Opportunità". Inoltre, ogni azione contraria a tali principi, sarà denunciata presso gli organi competenti.

3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

4. L'ipotesi di decadenza di cui all'art. 8 comma 8 si avvera automaticamente alla scadenza del termine utile per iniziare l'occupazione, salvo quanto specificatamente previsto dal medesimo comma 8 per l'ipotesi di proroga del termine su motivata istanza del concessionario. La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta decadenza; conseguentemente il suolo pubblico oggetto della decaduta concessione potrà essere immediatamente concesso a nuovo richiedente mentre l'eventuale tardiva occupazione da parte del decaduto concessionario costituisce ad ogni effetto un'occupazione abusiva.

ARTICOLO 29 - Condizioni per la legittima continuazione dell'occupazione in caso di subentro

1. Nel caso di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di espositori di merci, di somministrazione alimenti e bevande o edicola in chiosco, al subentrante è consentita la continuazione dell'occupazione quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) la richiesta di subingresso del subentrante, da presentarsi al Settore competente;
- b) la regolarità del pagamento dei canoni pregressi (relativi all'occupazione oggetto di cessione) ed eventuali oneri accessori.

2. La condizione di cui alla lett. b) dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal concessionario cedente e/o dal proprietario dell'azienda (in caso di affitto d'azienda).

3. Al fine di poter essere in grado di dimostrare il ricorrere di tale condizione il subentrante dovrà pertanto farsi consegnare in copia dal cedente le ricevute di versamento relative ai canoni pregressi o farsi rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva da esibire al Comune.

4. In caso di concessione rilasciata sulla base della falsa dichiarazione sostitutiva si applica quanto previsto dal precedente art.6.

5. Nel caso di concessione per lavori edili e stradali al subentrante è consentita la continuazione dell'occupazione quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) deve essere presentata al Settore competente la richiesta di subingresso del subentrante unitamente alla rinuncia del titolare originario;
- b) il subentrante deve essere in regola con il pagamento di eventuali canoni o indennità di occupazione di suolo pubblico.

TITOLO III – DISCIPLINA DELL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DELLA PUBBLICA AFFISSIONE

ARTICOLO 30 – Disciplina degli impianti pubblicitari

Ai fini della applicazione del presente Regolamento, trovano applicazione, salvo deroga espressa, le disposizioni del Regolamento per l'apposizione di mezzi pubblicitari sul territorio comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 5 aprile 2001 e s.m.i.

ARTICOLO 31 - Istanze per mezzi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento, sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione competente tra quelle ivi indicate (art. 53 citato, primo comma), previa presentazione della domanda corredata della relativa documentazione (terzo comma).

Il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari *nel centro abitato* è di competenza dell'Amministrazione comunale, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

3. È fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione". L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

- a) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
- b) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie;

Alla pubblicità "effettuata" nell'ambito delle "Ferrovie dello Stato" si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo, fermo restando il consenso del Comune alla effettuazione della stessa. In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente comma si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia. Nel caso i luoghi, dove siano state ubicate le pubblicità, abbiano subito dei danneggiamenti spetta agli stessi soggetti autorizzati all'installazione, a proprie spese, il ripristino dei luoghi stessi.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

È vietata in ogni caso la collocazione di insegne con caratteristiche grafiche e/o in punti tali da poter ingenerare confusione con la segnaletica stradale o comunque da intralciare la circolazione.

ARTICOLO 32 – Iter per l'istanza dei messaggi pubblicitari

1. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve presentare la domanda presso il competente Ufficio comunale. La domanda di autorizzazione deve contenere:

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente ;
- in caso di società occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o partita I.V.A. e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. ;
- il numero di telefono per comunicazioni inerenti la pratica;
- l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare ogni singolo impianto con l'autodichiarazione di conoscere o sottostare a tutte le condizioni e disposizioni previste nel Piano generale degli impianti ove approvato, nel Regolamento per l'esposizione di mezzi pubblicitari sul territorio comunale e nel presente regolamento;
- progetto di insegna o cartello in scala tale da individuare tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico italiano), debitamente sottoscritto anche dal titolare dell'azienda costruttrice;
- descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con la indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;
- documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante, oltre apposita pianta planimetrica ove deve essere riportata la posizione del mezzo pubblicitario per il quale si chiede l'autorizzazione;
- autodichiarazione redatta ai sensi della legge 4/01/1965, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità e che l'impianto nelle sue varie componenti risponde alle normative vigenti in ordine alla pubblica incolumità;
- firma del progetto di tecnico abilitato iscritto all'albo dei geometri, ingegneri e architetti ;
- nulla – osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
- eventuale nulla osta per le opere sismiche;
- una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a rispettare, con la propria attività e con l'uso dei mezzi pubblicitari, i principi antifascisti e antirazzisti della Costituzione, della Legge n. 645/1952 (c.d. Legge Scelba), della Legge n. 654/1975, della Legge n. 205/1993 di conversione del D.L. n.

122/1993 (c.d. Legge Mancino), della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali firmata il 04/11/1950 e del D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle Pari Opportunità", pena la decadenza dell'autorizzazione e la denuncia presso la competente Autorità ;

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione.

Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, può essere allegata una sola copia dello stesso.

La procedura di cui sopra dovrà eseguirsi anche per ogni modificazione che si intenda apportare al mezzo pubblicitario o di arredo già autorizzato.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

La domanda di rinnovo deve essere presentata, con le medesime modalità della prima istanza, 60 giorni prima della scadenza.

2. Istruttoria e integrazione della domanda: Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero, nel caso in cui l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta nei termini previsti dalla normativa di settore, la domanda non si riterrà accolta.

3. Rilascio: L'ufficio competente, a seguito e a completamento dell'istruttoria entro i trenta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione.

ARTICOLO 33 – Rilascio autorizzazione esposizione messaggi pubblicitari

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta dell'Amministrazione ripristinando, a proprie spese, lo stato dei luoghi;
- f) per le autorizzazioni rilasciate per la posa di mezzi temporanei di provvedere alla rimozione degli stessi entro le dodici ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali .
- g) di installare il mezzo pubblicitario autorizzato entro il termine perentorio di centoottanta giorni dalla data di notifica dell'autorizzazione.

2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica prescritta dall'art. 55 D.P.R. n. 495/1992 , posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati , con caratteri incisi, i seguenti dati: a) amministrazione rilasciante

b) soggetto titolare

c) numero dell'autorizzazione

La targhetta dovrà necessariamente essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati o quando la stessa venga danneggiata o deteriorata dalle intemperie.

Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

ARTICOLO 34 – Impianti per le affissioni pubbliche e private

1. L'Amministrazione comunale, tenuto conto della popolazione residente, stabilisce che la superficie degli impianti da adibire alle affissioni pubbliche e private deve essere di complessivi mq. 200 così ripartiti:
 - a) mq. 60 pari al 30%, è la superficie destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) mq. 120 pari al 60%, è la superficie destinata alle affissioni di natura commerciale e comunque di rilevanza economica effettuate dal servizio comunale;
 - c) una superficie non superiore a mq. 20 pari al 10% del totale degli impianti è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario del servizio, ove lo stesso sia affidato in concessione.
2. Gli impianti stabili per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) *stendardi monofacciali e bifacciali* delle dimensioni multiple di cm. 70x100 quali cm. 100x140, 140x200, 200x140 e 140x100;
 - b) *plance o tabelle* delle stesse dimensioni di cui sopra
 - c) *posters* da mt. 6,00 x 3,00;
 Gli ulteriori spazi da destinare all'occorrenza alle pubbliche affissioni sono:
 - a) *ponteggi e steccati* di carattere provvisorio;
 - b) altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabilite dal presente regolamento.
3. Gli impianti di cui può essere autorizzata la installazione per le affissioni dirette di manifesti di natura commerciale da parte di privati, anche per conto di terzi, possono essere costituiti esclusivamente da *posters* di metri 6,00 x 3,00 mono o bifacciali.
4. Gli impianti del pubblico servizio hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione “*Comune di Lanuvio – Servizio pubbliche affissioni*” ed il numero di individuazione dell'impianto.
5. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata la installazione di mezzi pubblicitari a norma del presente regolamento.
6. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, nonché del d.lgs. 10/9/1993 n. 360.
7. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni deve indicare per ciascuno di essi:
 - a) la destinazione dell'impianto;
 - b) l'ubicazione;
 - c) la tipologia;
 - d) la dimensione e il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
8. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni deve essere corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco dei detti impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
9. La ripartizione degli spazi per le affissioni può essere rideterminata ogni anno (con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo) qualora nel periodo precedente si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi nell'una o nell'altra categoria, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità che si presentano.

10. L'Amministrazione ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con l'Amministrazione per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, i detti soggetti possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa. In tale ipotesi, essi otterranno dall'Amministrazione il rimborso in decimi dell'imposta già corrisposta, sempreché dell'impianto non si sia già usufruito per un periodo non superiore a tre mesi (art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993).

11.

ARTICOLO 35 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, in: a)

pubblicità ordinaria;

b) *pubblicità effettuata con pannelli luminosi, proiezioni e veicoli;*

c) *pubblicità varia.*

La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento ai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

3. È considerata *pubblicità ordinaria* agli effetti dell'applicazione dell'imposta di pubblicità quella effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, fatta salva, in mancanza, l'applicazione dei diritti di affissione evasi e delle relative sanzioni.

4. La pubblicità con *pannelli luminosi* è effettuata con insegne, pannelli ed altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

5. Si intende *pubblicità con proiezioni* quella realizzata all'aperto o in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

La *pubblicità effettuata con veicoli* è distinta come appresso:

a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere e di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";

b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

7. La *pubblicità varia* comprende:

a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, di seguito definita *pubblicità con striscioni*;

b) la pubblicità effettuata nello spazio aereo del territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, in qualsiasi forma venga effettuata compresa quella eseguita su specchi d'acqua, di seguito definita *pubblicità da aeromobili*;

c) la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, definita *pubblicità con palloni frenati*;

- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito *pubblicità in forme ambulanti*;
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili definita *pubblicità fonica*.

Modalità ulteriori per l'esposizione ed installazione dei mezzi pubblicitari verranno specificate nel piano generale degli impianti.

Caratteristiche e modalità di installazione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità previste dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dal centro abitato, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

La installazione all'interno del centro abitato di pannelli ed altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche sopra descritte è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione che viene rilasciata tenuto conto dei divieti, limitazioni e modalità stabilite dal presente regolamento.

ARTICOLO 36 - Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, salvo quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nel centro storico e nelle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.
4. Ai fini previsti dall'art. 155 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, agli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse, disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco (DPR 16/12/92 n. 495, art. 59, comma 1).

La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, a candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale (DPR 16/12/92 n. 495, art. 59, comma 1).

La pubblicità fonica è vietata:

- a) sempre in prossimità di strutture sanitarie ed assimilate, di strutture cimiteriali e luoghi di culto assimilate, mentre in luoghi culturali e/o di studio, limitatamente agli orari di apertura degli stessi;
- b) nei centri storici, così definiti dalla normativa urbanistica vigente.

La pubblicità fonica può essere autorizzata dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
 - nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
5. È vietato il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici in qualsiasi forma venga effettuata.
 6. L'esposizione di striscioni attraversanti strade e piazze è ammessa unicamente nelle ubicazioni predeterminate dal piano generale degli impianti o altro regolamento specifico.
 7. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi anche se visibili dall'esterno.

8. L'effettuazione di forme pubblicitarie, non espressamente vietate dal presente regolamento, sono comunque assoggettate al rilascio di autorizzazione la quale può essere negata dal Comune con specifica motivazione.
9. Altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento del Sindaco.

ARTICOLO 37 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro sessanta giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 13 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.
4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

ARTICOLO 38 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente o del Regolamento per l'apposizione di mezzi pubblicitari sul territorio comunale.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
5. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

ARTICOLO 39 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

ARTICOLO 40 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione 1.

Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia; b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;

- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
 - f) il mancato rispetto, da parte del titolare dell'autorizzazione, dei principi antifascisti e antirazzisti della Costituzione, della Legge n. 645/1952 (c.d. Legge Scelba), della Legge n. 654/1975, della Legge n. 205/1993 di conversione del D.L. n. 122/1993 (c.d. Legge Mancino), della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali firmata il 04/11/1950 e del D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle Pari Opportunità". Inoltre, ogni azione contraria a tali principi, sarà denunciata presso gli organi competenti.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

TITOLO IV - RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA,

DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE

E SISTEMA DI INDENNITÀ E SANZIONI DEFINITE DALLA LEGGE 160/2019

ARTICOLO 41 - Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune di Lanuvio dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
4. Il pagamento del canone per le occupazioni realizzate dal condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile. Il condominio deve esporre una targhetta che identifica il suo amministratore.

ARTICOLO 42 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al canone deve presentare specifica dichiarazione entro il 30 aprile di ciascun anno con la puntuale indicazione delle utenze ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del canone dovuto in un'unica soluzione.

3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

ARTICOLO 42 bis – Canone “antenne”

1. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente.

2. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

ARTICOLO 43 - Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali delle singole occupazioni. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella disciplinata dall'art.44 del presente Regolamento. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
5. Per le occupazioni con impianti di ricarica per veicoli elettrici, la superficie è calcolata sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.
6. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione
7. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione in Categorie d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade" (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
 - b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata intesa come utilizzazione particolare o eccezionale che ne ritrae il singolo rispetto all'uso pubblico della collettività con previsione di coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

ARTICOLO 44 - Criteri di determinazione della tariffa del canone per le occupazioni

Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

1. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente non superiori al mezzo metro quadrato o lineare.
2. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
3. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate dagli esercizi per la distribuzione di carburante il canone è determinato con riferimento al numero di colonne di erogazione, escluse le colonnine per i servizi ausiliari. Per il calcolo del canone lo spazio occupato da ogni colonna di erogazione è considerato di 1 mq. Le eventuali ulteriori strutture di servizi per auto e moto insistenti sull'area quali chioschi per vendita, lavaggio, ecc. sono soggette al pagamento del canone con riferimento alla effettiva superficie occupata dalle strutture stesse.

5. Nel caso in cui l'occupazione insista su sede stradale destinata alla sosta a pagamento dei veicoli, o riservate alla sosta dei veicoli da parte dei residenti, oppure ricada sia su carreggiata o in area destinata alla sosta attrezzata il canone è soggetto a maggiorazione nella misura dell' 1.50 rispetto alla tariffa base. Nel caso in cui la concessione dell'occupazione richieda comporti la necessità di emanare ordinanza di divieto di sosta nelle aree limitrofe, a garanzia della circolazione veicolare e/o per l'istituzione di attraversamenti e percorsi pedonali temporanei, le stesse saranno assoggettate al pagamento del canone con le medesime modalità dell'occupazione concessa. Con riferimento ad occupazioni per manifestazioni ed eventi il canone viene commisurato agli effettivi mq di superficie occupata da manufatti, allestimenti e mezzi di servizio (comprese le aree di rispetto per la sicurezza).

6. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%.

7. Il canone relativo all'occupazione per allestimento e disallestimento è liquidato in base al tipo di attività destinata ad esservi svolta.

8. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico di cui al precedente articolo 26, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa. Se la continuazione dell'occupazione sia permanente che temporanea è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità, per il periodo di mancata utilizzazione.

9. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per il coefficiente moltiplicatore, per la misura dell'occupazione, per il numero dei giorni di occupazione. Per le occupazioni temporanee che si realizzano, invece, solo per alcune ore del giorno la tariffa base giornaliera è calcolata in percentuale e secondo le seguenti fasce orarie:

- Occupazione realizzata nel periodo compreso tra le ore 7,00 e le ore 14,00 in misura pari al 60% delle tariffe di cui al successivo art.46 (anche se il periodo di occupazione è inferiore alle 7 ore).
- Occupazione realizzata nel periodo compreso tra le ore 14,01 e le ore 6,59 in misura pari al 40% delle tariffe di cui al successivo art.46 (anche se il periodo di occupazione è inferiore alle 17 ore).

ARTICOLO 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. La tariffa del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione.

2. Relativamente alle esposizioni pubblicitarie, l'intero territorio comunale è considerato in un'unica categoria 1.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

4. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato.

Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

5. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

8. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

9. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

10. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.

11. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
12. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
13. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
14. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
15. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte.
16. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è consentita solo con la presentazione, almeno 2 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di apposita istanza all'ufficio preposto alla gestione del canone. È vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.
16. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.
17. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
18. Ai mezzi pubblicitari di dimensioni superiori al metro quadrato ed inferiori a 6 mq. si applica, alla tariffa base, la maggiorazione del 20 per cento. Ai mezzi pubblicitari di dimensioni tra 7 e 9 mq. è applicata, alla tariffa base, una maggiorazione del 50 per cento. Qualora le dimensioni risultino superiori a mq. 9, si applica una maggiorazione pari al 100 per cento della tariffa base.

ARTICOLO 46 - Tariffe annuali e tariffe giornaliere

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di Lanuvio la tariffa standard annua è fissata in € 40,00.
2. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. (co.829).

3. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per il Comune di Lanuvio la tariffa standard giornaliera prevista è la seguente: euro 0,70.

3. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali. Le maggiorazioni sono cumulabili.

4. Le tariffe e i coefficienti relativi alla tipologia di occupazione e di esposizione pubblicitaria, sono approvate annualmente dalla Giunta comunale entro i termini di legge.

ARTICOLO 47 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. La misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle strade e spazi pubblici (di cui all'allegato A al presente regolamento) per le occupazioni di suolo pubblico.

2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per i coefficienti di valutazione approvati, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni (di cui all'allegato A del presente regolamento per le concessioni di suolo pubblico).

ARTICOLO 48 - Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti pluriennali, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo. Per gli anni successivi, il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 250,00 per anno solare è ammesso il versamento in quattro rate, rate entro le scadenze del 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 258,23 è ammesso il versamento in 3 rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.

3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti pluriannuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in quattro rate, entro le scadenze del 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari. Per importi superiori a euro

3.000,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi.

6. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art.1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente al relativo servizio.

7. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 12,00. Tale importo non è da considerarsi quale franchigia.

ARTICOLO 49 -

Dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del canone. La formale dichiarazione è invece prevista per le seguenti fattispecie:

a) nei casi di variazione delle esposizioni pubblicitarie che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso una modifica delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti un maggior ammontare; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto tenuto al pagamento del canone, deve, prima di iniziare la pubblicità, presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal soggetto di cui sopra, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della corretta applicazione del canone.

3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, le esposizioni pubblicitarie si presumono effettuate in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

3. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 marzo: in caso di mancanza della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la rimozione della pubblicità, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.

ARTICOLO 50 - Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata sulla base di un'unica categoria, indipendentemente dalla località di ubicazione dell'affissione.

2. La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019 maggiorata dell'apposito coefficiente ed è pari ad €1,14 e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.
3. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.
4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.
6. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa standard rapportata al periodo di esposizione.
7. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono approvati annualmente dalla Giunta comunale entro i termini di legge.

ARTICOLO 51 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00

alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

ARTICOLO 51 bis – Disciplina per l'affissione di annunci mortuari

1. Gli spazi dedicati alle affissioni funebri sono indicati in apposita planimetria predisposta e aggiornata dall'ufficio tecnico comunale o dal concessionario del servizio di pubblica affissione;
2. In deroga all'art. 50, comma 2, le dimensioni degli annunci mortuari vengono determinate in cm 59,4 x cm 42 (formato di stampa A2); La durata dell'affissione potrà essere al massimo di 5 giorni, anche nel caso di manifesti di ringraziamento o altro.
3. Fermo restando che il servizio di affissione è di competenza comunale, le Agenzie di onoranze funebri provvedono direttamente ad affiggere gli annunci mortuari con proprio personale e solo negli appositi spazi di cui al comma 1, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. L'affissione dei manifesti funebri potrà avvenire esclusivamente negli spazi specificatamente a essa destinati e individuati al comma 1 e sui singoli manifesti dovrà essere riportato un timbro con la data di scadenza. L'agenzia che abbia effettuato affissioni dovrà presentare entro il 5 di ogni mese con cadenza bimestrale al servizio tributi comunale un rendiconto indicante i nominativi dei defunti a cui sono riferite le affissioni, la data delle affissioni eseguite, oltre che il nominativo della persona fisica incaricata della materiale affissione. Il servizio tributi comunale provvederà quindi a trasmettere il modello per il pagamento del relativo canone, previa verifica, che dovrà essere corrisposto entro 10 giorni. Il canone è determinato nella modalità contenuta nell'art. 50, stabilendo un numero di fogli minimi pari a 15. In questi casi non viene applicato il diritto d'urgenza.
 - b. In ogni caso, la persona fisica incarica dell'affissione dovrà procedere alla stessa con cura ed ordine, garantendo allo scopo la pulizia della parte circostante l'impianto e senza creare danno ad altri manifesti già affissi. Non dovrà quindi coprire, danneggiare o rimuovere altri manifesti se non espressamente quelli già scaduti, evincibili dal timbro. In ogni caso la persona fisica incaricata, svolgendo la materiale attività di affissione del manifesto, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni attinenti la sicurezza e mettere in atto ogni cautela affinché la propria opera non costituisca pericolo o pregiudizio per sé stesso o per altre persone o cose esonerando l'amministrazione comunale o l'eventuale concessionario o affidatario del servizio di pubblica affissione da ogni responsabilità per danno cagionato o subito;
 - c. Il Comune e l'eventuale concessionario o affidatario del servizio avranno diritto di rivalsa nei confronti della persona fisica incaricata dell'affissione o del committente nel caso in cui dovessero provvedere a risarcire eventuali danni arrecati da tali soggetti nell'attività di affissione o nel caso in cui dovessero sostenere maggiori costi a causa della stessa.
4. Sugli annunci mortuari è vietata qualsiasi forma di pubblicità;
5. E' obbligatorio, in calce all'annuncio, solo ed esclusivamente la seguente indicazione: l'agenzia che effettua il servizio funebre ("servizio funebre effettuato dalla ditta ..."), ovvero la ditta che ha curato l'affissione dell'annuncio ("Affissione effettuata da ..."); il Comune in cui ha sede la ditta e il relativo numero di telefono.

ARTICOLO 52 - Riduzioni

1. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art.53 del presente regolamento;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e. per gli annunci mortuari.

2. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo, sottosuolo o soprassuolo è ridotta al 10% per le superfici eccedenti i mille metri quadrati.

3. La tariffa del canone per le esposizioni di messaggi pubblicitari è ridotta del 50% qualora le stesse risultino effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive e qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici.

4. Per le occupazioni temporanee, in relazione alle ore di occupazione, la tariffa è ridotta in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
fino a 12 ore riduzione del 30%; oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera

5. La tariffa del canone per le occupazioni realizzate con tende fisse o retrattili è ridotta al 30%.

6. La tariffa del canone per le occupazioni realizzate con passi carrai è ridotta del 50%. La tariffa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dall'Ente che, sulla base di elementi oggettivi, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto. Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta del 30%.

7. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 % e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tariffa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

8. Le tariffe sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell' 80 %. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 % fino a 100 mq., dal 25 % per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 % per la parte eccedente i 1.000 mq

9. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del 15 % per aree o spazi in prima categoria; ridotta del 30 % se in seconda categoria.

10. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 % se di durata superiore alle 12 ore e fino alle 24 e del 30 % se inferiore

11. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell' 80 %

12. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 %,

13. Le occupazioni di suolo, spazi ed aree pubbliche riconducibili ad iniziative caratterizzate dalla compresenza di attività a rilevanza sociale (cultura, spettacolo, sport, intrattenimento,..) e attività di vendita o promozione commerciale di beni o servizi beneficiano - se gratuitamente accessibili al pubblico- dei seguenti abbattimenti sul canone (applicabili, anche cumulativamente fermo restando quanto al

riguardo previsto al successivo comma) in relazione alla concreta ricorrenza di uno o più dei sotto-elencati requisiti:

a) iniziative il cui svolgimento sia caratterizzato dall'adozione di concrete misure di mitigazione dell'impatto ambientale: plastic free, basso impatto acustico secondo quanto al riguardo disposto dal regolamento comunale in materia : abbattimento del 20% del canone;

b) iniziative realizzate in aree verdi da soggetti che svolgono sulla medesima area attività di cura, presidio e manutenzione integrativa nell'ambito di apposite convenzioni a titolo gratuito: abbattimento del 20% del canone.

13 bis. Riduzione del 50% per le occupazioni di suolo pubblico realizzate nel Centro storico cittadino da imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Si ritengono esclusi i titolari di locali pubblici (inerenti la predetta concessione di suolo pubblico) nei quali sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 11° c.6, lett.a) e b) del Tulp (R.D. n. 773/1931) es. Slot machine, video lottery ecc. La presente agevolazione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

A tal fine, il "Centro storico cittadino" è individuato come segue: Via Alcide De Gasperi, Via Antonino Pio, Piazza Arch. Mattei, Via Capocroce, Via Centuripe, Piazza Centuripe, Vicolo Colonna, Piazza del Commercio, Via del torrione, Via della libertà, Via Elio Stillone, Via Giuseppe Garibaldi, Piazza Giuseppe Mazzini, Via Licinio Murena, Via Marcantonio Colonna, Via Marco Aurelio Commodo, Piazza Nicola Valentino, Vicolo P. Latini, Via Roma, Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Santissimi Filippo e Giacomo, Via Stampiglia, Via Sulpicio Quirino, Largo Tempio di Ercole, Piazza Carlo Fontana, Piazza della Maddalena, Largo Vittime di Brescia, Via Cardinal Luigi Trombetta, Via Giuseppe Carrubba

8. Le percentuali di riduzione sopra elencate sono cumulabili fino al raggiungimento della soglia massima di riducibilità pari all'80% del canone base (quindi con addebito del canone nella misura del restante 20%).

9. Per beneficiare delle riduzioni del canone di cui ai precedenti commi gli organizzatori sono tenuti a dichiarare, nella propria richiesta di concessione di suolo pubblico, tutti gli elementi – idonei ed oggettivamente verificabili- necessari a ricondurre l'iniziativa alle casistiche ivi previste.

10. Il canone relativo all'occupazione di aree per l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente di cui all' art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. eseguiti in strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, è ridotto dell'80% in favore dei soggetti autorizzati all'esecuzione delle operazioni di bonifica per tutta la durata dell'occupazione indicata nei progetti di cui all'art. 242 ; dette autorizzazioni vengono rilasciate a seguito dell'approvazione degli interventi di bonifica con Delibera di Giunta e a seguito del versamento della fideiussione di garanzia finanziaria a favore dell'amministrazione comunale pari al 50% dell'importo dei lavori stimato dal proponente.

19. L'atto di concessione deve obbligatoriamente indicare anche l'importo del canone oggetto di riduzione.

ARTICOLO 53 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- b. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici

di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- c. le occupazioni effettuate da appaltatori per opere pubbliche, e per il periodo ed area strettamente necessari all'esecuzione dei lavori, ove i committenti dell'appalto siano gli enti pubblici indicati alla precedente lettera a), previa espressa comunicazione almeno tre giorni prima dell' inizio dell'occupazione all'ufficio competente all'applicazione del canone, relativamente a dati identificativi dell'occupante comprensivi del codice fiscale o partita IVA, ubicazione, consistenza, durata e fonte contrattuale dell'occupazione medesima.
- d. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi pubblicitari la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- e. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- f. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- g. le occupazioni di aree cimiteriali;
- h. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- i. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- j. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- k. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n. le indicazioni effettuate con pubblicità permanente del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - o. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - p. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - q. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - r. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - s. Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali;
 - t. Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni e purché l'area occupata non ecceda i 20 mq;
 - u. Segnaletica relativa alla circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, le aste delle bandiere;
 - v. Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche differenziata;
 - w. Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce;
 - x. Occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile ecc. e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per

lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiori a 4 ore;

- y. Occupazioni di suolo e soprastanti il suolo pubblico effettuate con vasi, fiori e festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- z. Occupazioni per manutenzione del verde privato autorizzate per un solo giorno e di durata non superiore alle 4 ore;
- aa. Occupazioni di aree pubbliche destinate al servizio di trasporto pubblico, pensiline e cabine;
- bb. Occupazione temporanea per manifestazioni di natura non esclusivamente economica e commerciale di cui la Giunta Comunale riconosca il preminente valore partecipativo e comunque di particolare interesse pubblico, culturale, sociale e di promozione dell'immagine del Comune.
- cc. Occupazioni di suolo pubblico temporanee rilasciate a organizzazioni/associazioni senza fini di lucro per iniziative finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale (anche attraverso raccolte di fondi) per la superficie massima di mq. 20 per la durata massima di 7 giorni consecutivi.
- dd. Occupazioni di suolo pubblico per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.

2. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) i manifesti di comuni limitrofi con finalità istituzionali;

ARTICOLO 54 - Controllo dei versamenti

1. Il Comune provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.

2. In caso di mancato o parziale versamento, Il Comune o il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo pec. o raccomandata con avviso di ricevimento un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al

tasso di interesse legale, da computare dal giorno successivo alla scadenza entro e non oltre gg.30 dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.

3. In difetto di mancato versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende a tutti gli effetti decaduta.

ARTICOLO 55 - Sanzioni e indennità

Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive o difformi ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:

1. un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; in caso di violazione del requisito per l'esenzione del canone di cui all'art. 53 comma 1, lett. dd), la maggiorazione applicabile è del 30%;

2. una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata al precedente comma 1 ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

3. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente regolamento.

4. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.

5. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione pari al trenta per cento dell'ammontare del canone omesso o tardivamente versato.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

ARTICOLO 56 - Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento, viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

ARTICOLO 57 - Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo alla scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

ARTICOLO 58 - Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.

3. I rimborsi possono essere erogati, qualora espressamente disciplinato dall'Ente, anche attraverso compensazione con somme comunque dovute dal medesimo soggetto.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 59 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 60 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dal 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.